

m_ante.MASE.REGISTRO_UFFICIALE.ENTRATA.0134342.19-07-2024

Al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
Dipartimento Sviluppo Sostenibile
Direz. Gener. Valutazione Impatti Ambientali
diss@pec.mase.gov.it, va-5@mase.gov.it, va@pec.mase.gov.it

All’Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Direzione generale della difesa dell’ambiente
Servizio valutazioni ambientali
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it,
amb.sva@regione.sardegna.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le
province di Cagliari e Oristano
sabap-ca@pec.cultura.gov.it

Agli Uffici Regionali Tutela del Paesaggio Sardegna Meridionale
eell.urb.tpaesaggio.ca@pec.regione.sardegna.it

Ai Sindaci dei Comuni di Calasetta, Carloforte, Portoscuso e
Sant’Antioco
protocollo@pcert.comune.calasetta.ci.it,
protocollo@pec.comune.carloforte.ca.it,
comune.portoscuso@pec.comune.portoscuso.ci.it,
protocollo@comune.santantioco.legalmail.it

Alla c.a. del responsabile del procedimento Dott. Carlo Di Gianfrancesco

OGGETTO: Osservazioni alla ripubblicazione della documentazione relativa al progetto per l’installazione di un impianto eolico galleggiante sito nel Mar di Sardegna sud-occidentale, nel settore geografico ovest-nord-ovest delle coste di Portoscuso e dell’isola di San Pietro, a circa 35 km dalle coste sarde, destinato alla produzione di energia elettrica rinnovabile. Ripubblicazione del 19/06/2024. Attualmente il procedimento è in fase di Istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC

Codice procedura (ID_VIP/ID_MATTM): 9680

Proponente: Ichnusa Wind Power srl

I sottoscritti Mauro Gargiulo e Graziano Bullegas, rispettivamente presidente e segretario (delegato per le tematiche energetiche) del Consiglio Regionale Sardo dell’Associazione Italia Nostra APS, Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione, individuata con Decreto del Ministero dell’Ambiente 20 febbraio 1987 quale associazione nazionale di protezione ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge n° 349/86, nonché soggetto

portatore di interessi pubblici, diffusi e collettivi, riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1958, Nr. 1111, presentano il seguente

ATTO DI OSSERVAZIONI

ai sensi dell'art. 24 e 29 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.

PREMESSA

Le presenti osservazioni confermano quanto segnalato a codesta Direzione Generale Valutazione Impatti Ambientali e agli altri enti in indirizzo, con il documento presentato dall'Associazione Italia Nostra Sardegna in data 23 dicembre 2023 e lo integrano.

OSSERVAZIONI

A) Richieste per l'installazione di nuovi impianti FER in Sardegna

È necessario aggiornare i dati contenuti nelle precedenti osservazioni considerato che nuove richieste di autorizzazione e di connessione sono state presentate alle autorità competenti.

Infatti le richieste di connessione alla rete elettrica di nuovi impianti eolici offshore, da installare nel mare di Sardegna, presentate alla società TERNA spa salgono a 20 richieste per una potenza complessiva di circa 17.000 MW!

Come detto precedentemente all'esame della Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale del MASE (CTVIA) e presso gli uffici Valutazione Impatti dell'Ass.to Reg.le all'Ambiente sono state presentate richieste per ulteriori 80 impianti eolici onshore da ubicare in Sardegna (4.500 MW) e 180 richieste per impianti fotovoltaici per una potenza superiore a 5.000 MW.

Mentre le richieste di connessione al 30.06.2024 alla rete elettrica presentate a TERNA sono pari a: 23,82 GW solare; 16,72 GW eolico onshore; 13,52 GW eolico offshore, per complessivi 54,39 GW e un totale di 829 pratiche.




Figura 1 - Richieste connessione a TERNIA al 30/06/2024

Nell'ipotesi che tutti questi impianti venissero autorizzati e realizzati si avrebbe una potenza disponibile da FER di 56,85 GW (nuova potenza 54,39 + 2,46 potenza in esercizio), capace di produrre oltre 100 TWh/anno, a fronte di un fabbisogno per l'isola di poco superiore agli 8 TWh/anno: tredici volte quella richiesta! Una quantità di energia tecnicamente non assorbibile dalla inadeguata rete elettrica sarda, e tantomeno esportabile in continente, pur volendo tener conto del Tyrrhenian Link peraltro ancora in una fase embrionale.

Circa un sesto delle richieste di connessione presentate a TERNIA di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile interessa la Sardegna. Si tratta di un carico non sopportabile dalla rete elettrica, ma soprattutto dalla comunità isolana, dal paesaggio, dai beni culturali, dai boschi, dal mare e dalle specie che li abitano.

Se è vero che le FER dovrebbero assicurare l'uscita della Sardegna dal carbone entro il 2025 (termine dubbio atteso il manifesto atteggiamento dilatorio), non può ignorarsi la non fungibilità delle fossili con le FER (in particolare per l'eolico), per le loro caratteristiche di variabilità e non programmabilità. Una quantità di energia tecnicamente non utilizzabile.

La Sardegna infatti è carente per quanto concerne gli impianti di stoccaggio dell'energia prodotta, risulta operativo solo 1 impianto ad Assemini di limitata capacità (40 MW) e altri impianti non ancora realizzati che raggiungerebbero una potenza di stoccaggio di 1.100 MW, oltre all'impianto di pompaggio del Taloro di 240 MW.

Se come previsto, dovesse essere realizzato il Thyrrenian Link, il nuovo doppio cavo sottomarino di Terna s.p.a. con portata 1.000 MW, insieme all'ammodernamento e potenziamento del SA.CO.I. 3, il collegamento fra Sardegna, Corsica e Penisola con portata 400 MW, e al SA.PE.I., collegamento già esistente con portata 1.000 MW, la Sardegna potrebbe avere collegamenti per una portata complessiva di 2.400 MW di potenza.

Si osserva che

- Considerato che la potenza istantanea mediamente richiesta dalle utenze sarde é inferiore ai 1.000 MW (con punte di 1.400 in casi del tutto eccezionali), e che la potenza esportabile e/o accumulabile potrà al massimo raggiungere i 3.600 MW, appare abbastanza chiaro che, nel caso in cui venissero approvati e realizzati tutti gli impianti attualmente a VIA (intorno ai 25.000 MW) la Sardegna si ritroverebbe con un esubero di potenza di circa 20.000 MW.
- Se invece dovessimo assumere come dato le 829 richieste di connessione presentate a TERNA per una potenza complessiva di 54,39 GW, l'esubero sarebbe intorno ai 50 GW! Senza considerare la potenza da FER attualmente installata in Sardegna che già copre il 42% del fabbisogno di energia elettrica della Sardegna.
- **Una quantità di energia che sarebbe sprecata, in quanto non utilizzabile in Sardegna, tantomeno essere trasferita ad altre regioni e non potrà essere conservata.**
- Questo singolo dato dovrebbe essere sufficiente a dimostrare come progetti quali l'impianto eolico proposto dalla società Ichnusa Wind Power srl non sono finalizzati a risolvere i problemi energetici legati al territorio su cui anzi incidono negativamente, né quelli legati agli obiettivi nazionali (il FIT FOR 55 al 2030 impone un target alla Sardegna di 7,56 GW), né tantomeno quelli economici e ambientali del territorio su cui anzi incidono negativamente, ma costituiscono una ulteriore manifestazione di speculazione energetica.




Figura 2 - Comparazione richieste TERNA e target FIT for 55

B) Assenza di programmazione e di pianificazione

Se da un lato questi numeri evidenziano la totale assenza di una seria pianificazione e governance in un settore così delicato e complesso per le implicazioni di carattere ambientale sociale ed economico quale quello dell'energia, dall'altro è necessario prendere atto della novità legislativa in materia di energia rinnovabile introdotta dalla Regione Sardegna con la legge Regionale n. 5 del 3/7/24 "Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali".

La legge regionale "... reca norme urgenti per garantire la tutela e la salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente anche in rapporto all'articolo 9 della Costituzione e ha l'obiettivo di favorire lo sviluppo regolato e armonico degli impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili in armonia con le peculiarità e la conservazione del territorio regionale nel rispetto della competenza regionale in materia di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, primo comma, lettera e) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Regione Sardegna)". (art. 1 comma 1).

In particolare la legge sottopone “... a misure di salvaguardia comportanti il divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili ...” (art. 3 comma 1), tutte le aree urbanistiche che formano gli ambiti territoriali della Sardegna.

La legge prevede inoltre che entro 18 mesi “... la Giunta regionale aggiorna il Piano energetico ambientale della Regione Sardegna (PEARS), di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 ottobre 2022, n. 15 (Disposizioni in materia di energia e modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006). (art. 3 comma 4).

La legge fa quindi divieto di realizzare anche l'impianto in oggetto, considerato che lo stesso pur essendo per una parte offshore è a tutti gli effetti un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile ubicato nel territorio isolano, in quanto dovrà essere collegato attraverso cavidotti alla terra ferma e che questi dovranno transitare in una o più aree urbanistiche nelle quali è fatto divieto di realizzare strutture comunque connesse alla produzione di energia rinnovabile.

Altro motivo per non approvare l'impianto consiste nel fatto che la Regione Sardegna si accinge ad aggiornare il PEARS e che qualsiasi autorizzazione rilasciata nelle more di tale aggiornamento rappresenta a tutti gli effetti un forte condizionamento dell'attività pianificatoria. Tale condizionamento vanificherebbe del tutto qualsiasi tentativo di regolamentare l'installazione di nuovi impianti FER danneggiando, oltre che il mare e il territorio dell'intera isola e il suo paesaggio, gli stessi interessi dei richiedenti, considerato che le nuove richieste sono oltre 800.

Pur nell'ambito di una discutibile assenza di governance è possibile evidenziare l'incoerenza del progetto con gli strumenti di programmazione ancora in itinere.

In particolare:

Del tutto ignorata appare la “Strategia dell'UE per sfruttare il potenziale delle energie rinnovabili offshore per un futuro climaticamente neutro” che risale ormai al 2020. Una strategia che invita gli stati membri a “...pianificare in anticipo gli sviluppi a lungo termine, valutandone la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, garantendone la coesistenza con altre attività, come la pesca, l'acquacoltura, il trasporto marittimo, il turismo, la difesa o la realizzazione di infrastrutture, e assicurandosi che il pubblico accetti gli impianti previsti”.

Lo scorso febbraio è stata avviata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile la fase di Scoping della Valutazione Ambientale Strategica relativa alla Pianificazione dello Spazio

Marittimo Italiano¹. Uno strumento pianificatorio indispensabile e necessario al fine di stabilire una più razionale organizzazione dell'uso dello spazio marittimo e delle interazioni fra i suoi usi, per bilanciare la domanda di sviluppo con la necessità di proteggere gli ecosistemi marini, e di raggiungere obiettivi sociali ed economici in maniera trasparente e pianificata, un fondamentale strumento per uno sviluppo sostenibile dell'economia del mare.

Tale processo, richiamato dalla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (n. 2014/89/UE), consente di pianificazione dello spazio marittimo con l'intento di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime (c.d. economia blu), lo sviluppo sostenibile delle zone marine e l'uso sostenibile delle risorse marine.

Nella premessa del Rapporto Preliminare di Scoping della VAS relativa al Piano di Gestione dello Spazio Marittimo Italiano leggiamo infatti che *“La Pianificazione dello Spazio Marittimo non è solo indispensabile come strumento per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità richiesti dalla Marine Strategy Framework Directive (MSFD) e dalla nuova Strategia per la biodiversità 2030 dell'UE, ma lo è anche per raggiungere una sostenibilità sociale ed economica nel pieno rispetto dell'ecosistema marino. La Pianificazione dello Spazio Marittimo con approccio ecosistemico è vitale per assicurare nel lungo termine un equilibrio sostenibile tra la natura e le attività umane come la pesca, l'acquacoltura, il trasporto marittimo così come quelle attività che stanno crescendo rapidamente come l'eolico offshore e che pertanto chiedono spazio. Di conseguenza la Pianificazione di Spazio Marittimo è chiamata anche nello strategico ruolo di risolvere i conflitti d'uso per lo spazio marittimo e, ove possibile, creare sinergie compatibili tra differenti settori.”*

Appare del tutto evidente quindi che non sarebbe concepibile concedere autorizzazioni e spazi demaniali marittimi ad attività che potrebbero vanificare l'importante azione pianificatoria dello spazio marittimo italiano attualmente in corso.

Sarebbe invece auspicabile attendere i risultati della Pianificazione dello Spazio Marittimo Italiano al fine di prevenire conflitti e accrescere le sinergie tra le varie attività marittime, anche al di fuori delle acque territoriali. Si auspica infatti che la predetta pianificazione individui le aree marittime da destinare alle centrali eoliche off-shore per evitare di compromettere aree di pesca consolidate o rotte di traffici marittimi.

¹ <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8336/12275#collapse>

Si osserva che

- Il progetto di realizzazione di un nuovo parco eolico appare in aperto contrasto con gli strumenti di pianificazione energetica e ambientale regionale.
- L'impianto potrebbe condizionare la Pianificazione dello Spazio Marittimo Italiano attualmente in itinere.
- Incrementa lo spreco di energia elettrica in una Regione che produce oltre i propri fabbisogni.
- Occorre una programmazione cogente, che non si limiti (come sinora avvenuto) a una mera dichiarazione d'intenti o una sterile elencazione di obiettivi non raggiungibili, che sia supportata da una normativa che impedisca il caotico moltiplicarsi di impianti di produzione con il conseguente duplice risultato negativo di lasciare irrisolti i problemi climatici e di devastare il territorio e larghi tratti di mare costieri.

C) Deferimento dell'Italia alla Corte di Giustizia dell'Unione europea per la mancata elaborazione dei piani di gestione dello spazio marittimo

Lo scorso 23 maggio 2024 la Commissione Europea ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea per non aver correttamente recepito la direttiva che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (Direttiva 2014/89/UE).

La direttiva definisce un approccio comune che consente ai paesi dell'UE di pianificare e organizzare in modo sostenibile le attività umane nelle zone marine. L'obiettivo di una pianificazione adeguata è conseguire vari obiettivi ecologici, economici e sociali, ad esempio lo sviluppo di un'economia blu sostenibile, l'uso sostenibile delle risorse marine, la conservazione di ecosistemi marini sani e il mantenimento della biodiversità. Il corretto recepimento della direttiva è essenziale per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo.

La direttiva imponeva agli Stati membri costieri di elaborare piani di gestione dello spazio marittimo entro e non oltre il 31 marzo 2021 e di comunicarli alla Commissione e agli altri Stati membri interessati entro tre mesi dalla loro pubblicazione. L'Italia, tuttavia, non ha ancora elaborato né presentato alla Commissione i propri piani di gestione dello spazio marittimo.

Pertanto, a seguito dell'invio di una lettera di costituzione in mora nel dicembre 2021 e di un parere motivato nell'aprile 2023, la Commissione ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

La negligenza dimostrata dall'Italia nella pianificazione dello spazio marittimo ha impedito una corretta e coerente gestione dell'uso dei nostri mari consentendo che le attività umane che vi si svolgono siano di fatto insostenibili, talvolta non efficienti e non sufficienti a garantire la sicurezza dei mari.

La direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo (direttiva 2014/89/UE), che rientra nella politica marittima integrata dell'Unione, istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo mirante a promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime, lo sviluppo sostenibile delle zone marine e l'uso sostenibile delle risorse marine.

La pianificazione dello spazio marittimo deve tener conto delle interazioni tra le attività a terra e in mare, ridurre i conflitti, creare sinergie e promuovere la cooperazione transfrontaliera tra i paesi dell'UE (ad esempio per lo sviluppo delle energie rinnovabili, l'assegnazione di rotte di navigazione, la posa di condotte e cavi sottomarini, ecc.). In tal modo, essa dà anche attuazione alle disposizioni pertinenti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Si osserva che

- L'assenza di tale pianificazione è motivo valido perché nessuna autorizzazione per l'installazione di impianti industriali di qualsiasi genere venga rilasciata negli spazi marittimi italiani, men che meno l'autorizzazione alla realizzazione di impianti industriali di tale vastità e portata.

D) Effetti cumulativi degli impatti

Nell'analisi degli impatti cumulativi dell'impianto non sono stati inseriti i numerosi impianti in via di autorizzazione che interessano la costa Sud occidentale della Sardegna.

Eppure basta aprire il portale web del MASE per constatare la quantità di impianti che interessano la zona, l'area proposta per la realizzazione dell'impianto eolico è prossima infatti a diversi altri siti interessati all'installazione di analoghi impianti. All'interno dell'area vasta in cui si trova il sito individuato per l'impianto proposto dalla Ichnusa Wind Power srl sono state presentate richieste per i seguenti impianti:

- Società **Ichnusa Wind Power srl**, interessa il tratto di costa sud occidentale (oggetto delle presenti osservazioni) – n. 42 aerogeneratori, 504 MW;
- Società **Wind Alfa srl**, nella parte sud occidentale – n. 63 aerogeneratori, 945 MW;

Non è presente nella documentazione alcuna tavola in cui per gli impianti esistenti e per i predetti, comprensivi dell'impianto eolico proposto, siano presi in esame gli effetti cumulativi sia nei confronti del paesaggio marino che dell'ambiente e del territorio di approdo delle numerose linee elettriche per la connessione alla rete.

È necessario pertanto uno studio dei probabili impatti ambientali degli impianti proposti, dovuti, tra l'altro al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti in via di approvazione, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti negativi degli impianti.

La necessità della VIA cumulativa in casi come quello in esame è stata confermata dalla giurisprudenza amministrativa. Il Consiglio di Stato ha infatti affermato che sono illegittimi i provvedimenti *«effettuati valutando singolarmente ciascun sub-comparto, così perdendo di vista l'unitarietà (e dunque, l'aggressività per l'ambiente) dell'intervento che si andava a pianificare e, successivamente, ad autorizzare e realizzare [...] In tale contesto l'assenza di una valutazione complessiva ai fini della V.I.A. si pone in radicale contrasto con la sua ontologica finalità, che è quella di accertare gli effetti ultimi dell'intero intervento sull'ambiente, nonché di valutarne la compatibilità e/o di suggerire sistemi 'di minor impatto', senza esclusione della cd. 'opzione zero' [...] (Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163; Sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5760).*

Si osserva che

- L'effetto ambientale e paesaggistico del proliferare degli impianti che producono energia elettrica da fonte rinnovabile sfugge irrazionalmente ad ogni forma di programmazione e pianificazione determinando impatti paesaggistici ed ambientali non sostenibili.
- Gli effetti di cumulo dovuti alla realizzazione degli impianti eolici dovrebbero essere valutati per le componenti principalmente interferite, ovvero paesaggio e impatto visivo, vegetazione marina e fauna ittica, rumore.

E) Aspetti paesaggistici

Sulle interferenze con il paesaggio si ribadisce un concetto fondamentale già espresso dalla Sottocommissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VAS nel documento approvato nella seduta del 10/06/2022, in cui vengono evidenziate alcune criticità relative agli impianti eolici off-shore sia nel mare di Sicilia che in quello di Sardegna:

“In entrambi i casi si considerano le potenziali interferenze con i trasporti marittimi (soprattutto nell’area delle Egadi attraversata dalle maggiori direttrici di traffico). Si considerano poi in entrambi i casi, le possibili interferenze con il paesaggio e quelle che si possono generare tra gli elettrodotti che attraverserebbero il mare territoriale per il collegamento sulla costa e le attività di pesca a strascico che caratterizzano l’area marittima”².

Le possibili interferenze di questi impianti con il paesaggio si ripropongono naturalmente a maggior ragione nella costa sud occidentale dell’isola come nel caso in oggetto, anche per l’estensione della superficie occupata (oltre 2mila kmq) e la quantità degli aerogeneratori in progetto (327 torri che superano i 250 mt di altezza).

Nello stesso parere la sottocommissione evidenzia l’importanza dell’impatto paesaggistico costiero-marino, riguardante le attività autorizzabili nello spazio marino riprendendo alcuni passaggi del Rapporto preliminare di scoping. L’Autorità Proponente riporta che un **“**Altro tema di interesse è quello del paesaggio costiero-marino, che seppur non sia qualificabile propriamente come “uso” e quindi non sia incluso nell’analisi matriciale, è opportuno considerare nel contesto dell’analisi delle interazioni. Infatti, alcuni degli usi del mare (in particolare quelli che occupano stabilmente un’area marina) possono interferire sulla componente paesaggistica. Elementi deturpativi del paesaggio determinati dallo sviluppo di alcuni usi in assenza di un’adeguata pianificazione spaziale e regolamentazione possono inoltre innescare conflitti secondari sul turismo costiero-marittimo”.

Per la sottocommissione: *“Il problema del Paesaggio, anche limitatamente alla componente di interesse ambientale (che appare prevalente in ambito marino), appare rilevante e necessario per la PSM ma deve essere trattato in modo più approfondito, evidenziando gli aspetti di vulnerabilità per diverse aree della fascia costiera italiana”³.*

Pur essendo ubicato a 35 km di distanza dalla costa, l’impianto proposto non tutelerà le visuali panoramiche garantite dall’art. 152 del D.Lgs 42/2004 in quanto sarà comunque visibile dalle coste di Carloforte e dei comuni costieri ancora più lontani.

² CTVA - SCVAS Parere n. 37 del 10/06/2022 - Consultazione sul rapporto preliminare – “Piano di Gestione dello Spazio Marittimo Italiano Area marittima Tirreno – Mediterraneo Occidentale”, pag. 36

³ CTVA - SCVAS Parere n. 37 del 10/06/2022 - Consultazione sul rapporto preliminare – “Piano di Gestione dello Spazio Marittimo Italiano Area marittima Tirreno – Mediterraneo Occidentale”, pag. 50

Le stesse *Linee guida per l'inserimento paesaggistico degli interventi di trasformazione territoriale* fornite dal Ministero per i beni e le attività culturali, Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici, Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici, nell'analizzare la percezione dei campi eolici (anche *off-shore*) guidano verso una disposizione non casuale degli aerogeneratori, osservando che la percezione debba essere salvaguardata dal cosiddetto *effetto selva* generato da insiemi numerosi di aerogeneratori, arrivando a stabilire che orientativamente ci si allontana da tale effetto quando i compendi sono formati da circa 8 aerogeneratori. In progetto è previsto un compendio di 42 aerogeneratori.

Sarebbe oltremodo opportuno mappare tutti i tratti del litorale del bacino interessato e restituire un reportage di simulazioni di attendibili osservazioni da ciascuno di essi. Appare infatti scontato che tali osservazioni abbiano interesse anche con riguardo ai territori più compromessi che conservano tuttavia litorali di grande bellezza (si pensi alla Spiaggia di Porto Paglietto in Comune di Portoscuso che per quanto adiacente all'area industriale conserva i suoi caratteri fondamentali e di pregio). Gli obiettivi di qualità paesaggistica, come noto, devono interessare tutti i paesaggi, anche quelli degradati per i quali costruire nuovi paesaggi più apprezzabili.

Si osserva che

- In considerazione delle dimensioni delle torri eoliche, delle caratteristiche dell'impianto del tutto avulso dal contesto marino in cui si colloca, delle alterazioni delle matrici ambientali l'opera appare in st ridente contrasto con le componenti paesaggistiche consegnate dalla storia.
- Lo stabilimento industriale ubicato in quel tratto di costa assumerebbe i connotati di una violenza dei valori sui quali la stessa Comunità fonda il suo principio identitario.

F) Contrasto con la istituenda Area Marina Protetta del Sud Ovest Sardo

Oltre alla presenza del Parco Geominerario della Sardegna, l'impianto condizionerebbe e probabilmente contrasterebbe con l'istituzione dell'Area Marina Protetta del sud ovest della Sardegna, impedendo quindi la possibilità di attivare una iniziativa utile per garantire la tutela del mare, dell'ambiente e della biodiversità presente nel tratto di mare del sud-ovest sardo.

Si evidenzia che l'ubicazione delle turbine, il percorso dell'elettrodotto di collegamento offshore e il percorso di collegamento interrato pur non interessando direttamente aree della rete Natura

2000 per alcune parti risulta abbastanza prossima ad alcune aree protette ZSC: “Isola di San Pietro – ITB040027”; “Punta S. Aliga – ITB040028”; “Costa di Nebida – ITB040029”.

Si osserva che

- Queste criticità ci portano ad esprimere un parere fortemente negativo sull’impianto, considerati i danni, probabilmente irreversibili che l’impianto apporterebbero all’ecosistema marino presente nelle aree interessate al progetto.

G) Interferenza opere a terra con aree a pericolosità idraulica e geomorfologica

Si richiama quanto rilevato dall’Agenzia Regionale per del Distretto Idrografico della Sardegna in merito alle interferenze delle opere di connessione dell’impianto con il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Sardegna.

1 - «Dall’inquadramento delle opere in progetto con la pericolosità idraulica vigente si rileva l’interferenza dei cavidotti interrati con le aree a pericolosità idraulica da moderata (Hi1) a molto elevata (Hi4), adottate con Determinazione del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino n. 58 del 15/04/2022, e con le relative aste fluviali. Sussiste inoltre l’interferenza tra il cavidotto interrato ed un elemento idrico rappresentato nella cartografia dell’Istituto Geografico Militare (IGM), Carta topografica d’Italia – serie 25V edita per la Sardegna dal 1958 al 1965, che integra lo strato informativo 04_ELEMENTO_IDRICO_Strahler.zip in località Sisineddu, e tra il sedime della nuova sezione 380 kV stazione Terna Sulcis ed un ulteriore elemento idrico rappresentato nella suddetta cartografia IGM; per entrambe le aste non studiate idraulicamente, sussistono le fasce di prima salvaguardia di cui all’art.30 ter comma 1 delle N.A. del P.A.I. disciplinate agli artt.27 e 27 bis delle Norme. Non si rilevano interferenze con la pericolosità da frana vigente.

2 - In relazione al cavidotto aereo si rileva l’interferenza con numerose aste fluviali del reticolo idrografico ufficiale ai fini P.A.I., per le quali sussistono le aree di pericolosità idraulica o le fasce di prima salvaguardia, e numerose sovrapposizioni con aree classificate a pericolosità da frana da moderata (Hg1) a media (Hg2). Si rileva inoltre che il tracciato attraversa un’area a pericolosità moderata da Sinkhole (Hg1) in territorio di Iglesias e da frana molto elevata (Hg4) in territorio di Villamassargia.».*

Si osserva che

- Considerata la potenza dell'impianto proposto e la conseguente necessità di connessione ad un nodo significativo della rete elettrica sarda, ne consegue che la connessione dell'impianto alla rete elettrica potrebbe creare seri problemi all'assetto idrogeologico al territorio del sud ovest sardo.

H) Aree Idonee (ai sensi del D.lvo n° 199 dell'8/11/2021 e ss.mm.ii.)

Il comma 2 dell'art. 23 D.Lgs. 199/2021 (Procedure autorizzative per impianti off-shore e individuazione aree idonee) prevede che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede all'adozione del Piano di gestione dello spazio marittimo per la completa individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile off-shore per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tale individuazione deve avvenire nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ecosistema marino e costiero, dello svolgimento dell'attività di pesca, del patrimonio culturale e del paesaggio.

Mentre il comma 3 dello stesso articolo prevede che nelle more dell'adozione del piano di gestione dello spazio marittimo di cui al comma 2, sono comunque considerate idonee:

- a) le piattaforme petrolifere in disuso e l'area distante 2 miglia nautiche da ciascuna piattaforma;
- b) i porti, per impianti eolici fino a 100 MW di potenza installata, previa eventuale variante del Piano regolatore portuale, ove necessaria, da adottarsi entro 6 mesi dalla presentazione della richiesta.

Si osserva che

- Appare contraddittorio che il Governo Italiano, inadempiente sotto il profilo della pianificazione per la gestione dello spazio marittimo e dell'emanazione dei decreti attuativi previsti dalla legge delega del marzo 2021 e dal successivo decreto 199/2021, possa approvare impianti in palese contrasto con la stessa norma.

I) Legge Regionale Sarda 3 luglio 2024 n. 5 Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali

Nel tentativo di scongiurare l'ennesimo assalto speculativo al territorio, prevedibile in considerazione della *vacatio legis* che si è generata ed in forza delle intervenute normative, la Regione Sardegna con L.R. del 3/7/2024 n.5 (Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali) ha proceduto ad emanare una norma di salvaguardia finalizzata alla sospensione dei procedimenti realizzativi attualmente in corso con l'intento di non svuotare di contenuti l'azione programmatica che le nuove normative europee e nazionali ormai impongono.

La legge regionale ha come finalità quella di garantire che lo sviluppo e la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili avvenga in un contesto di tutela e salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, tutela garantita peraltro dall'art. 9 della Costituzione.

E' infatti evidente la ormai inderogabile necessità di dover programmare l'utilizzo e il consumo del suolo, al fine di scongiurare l'irreversibilità dei potenziali impatti derivanti dall'installazione, costruzione, realizzazione o avviamento di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

A tal fine l'art. 3 (Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio") dispone infatti che:

"1. Nelle more dell'approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), nonché dell'approvazione del PRS, dell'aggiornamento della strategia per lo sviluppo sostenibile e inoltre dell'aggiornamento, adeguamento e completamento del Piano paesaggistico regionale, e comunque per un periodo non superiore a diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i seguenti ambiti territoriali sono sottoposti a misure di salvaguardia comportanti il divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili:

a) zone urbanistiche omogenee A, B, C, D, E, F, G e H, di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U(omissis)

2. Le misure di salvaguardia di cui al comma 1 trovano applicazione anche se nelle aree individuate dal medesimo comma sono in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, procedure di autorizzazione di impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili.”

La misura di salvaguardia trova la sua ratio, oltre che in una prospettiva di definizione cartografica e normativa delle aree idonee e non, conferita alla Regione dal dlgs.199/2023 e dal D.M. 21 giugno 2014, anche nella prassi vigente in materia urbanistica. Preannunciando infatti con il citato art.3 il varo di una nuova normativa urbanistica, a cui presiedono competenze esclusive in forza dello Statuto speciale, e nel contempo il completamento del Piano Paesaggistico da estendersi alle zone interne, ha fondamento giuridico l'adozione di clausole di salvaguardia a tutela dell'efficacia della sopravveniente pianificazione in materia di Governo del territorio.

A tale principio dovrebbero conformarsi anche i procedimenti correlati alle autorizzazioni per la realizzazione degli impianti FER, e quindi anche le Valutazioni di impatto ambientale di competenza nazionale e regionale, nel rispetto degli indirizzi di sostenibilità e salvaguardia dei territori imposti dalla Direttiva europea⁴ da conseguirsi con la definizione delle aree idonee e non idonee⁵. Un iter normativo ancora in itinere considerato l'intervallo temporali di 6 mesi concesso alle Regioni per la individuazione delle Aree idonee.

In una tale prospettiva dovrebbero essere riviste anche le “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, emanate dal MISE con D.M. 10.09.2010, al fine di renderle coerente con i nuovi principi ed indirizzi.

Le norme di salvaguardia previste dalla legge regionale consistono nel divieto di realizzare nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili soggetti a concessione o autorizzazione non ancora concessi o autorizzati, anche nel caso in cui, al momento dell'approvazione della legge, siano ancora in corso le procedure autorizzative ovvero di concessione.

Si osserva che

- Alla luce della intervenuta normativa Comunitaria e nazionale e in forza della recente legislazione regionale che ha provveduto all'adozione di norme di salvaguardia

⁴ DIRETTIVA (UE) 2018/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001>

⁵ Legge 22 aprile 2021, n. 53 (Legge di delegazione europea 2019-2020)

paesaggistica, si ritiene che debba essere adottata anche in sede di VIA la sospensione dei procedimenti autorizzativi di impianti allocati in aree ordinarie al fine di non svuotare di contenuti operativi la normativa regionale che dovrà presiedere alla individuazione delle aree idonee e non idonee.

- La misura di salvaguardia dell'art.3 della L.R. 3 luglio 2024 n. 5 prevede il divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle more dell'approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° dicembre 2018).
- Pur trattandosi di una legge transitoria, appare a tutti gli effetti chiaro che l'impianto industriale in oggetto rientra tra gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili vietati dalla legge regionale n. 5 in quanto ubicato per buona parte nel territorio sardo (cabine di trasformazione, connessioni chilometriche etc...), suscettibile di entrare in collisione con beni ambientali e paesaggistici tutelati, e comunque passibile di creare irreversibili impatti ambientali e paesaggistici all'intero sud ovest della Sardegna.

J) Censura di documenti e informazioni tecniche

La singolarità della presente procedura consiste nell'aver censurato parte delle relazioni tecniche impedendo di fatto l'accesso alle informazioni necessarie alla piena conoscenza dell'opera che si intende realizzare.

Si ricorda in particolare che la censura sulle informazioni rilevanti contrasta con l'interesse dei cittadini e dei portatori di interesse a conoscere cosa avviene nel proprio territorio, come si intende installare l'impianto, la modalità della produzione di energia attraverso uno stabilimento industriale ubicato in mezzo al mare, gli effetti di questo impianto sull'ecosistema marino, sulla sicurezza della navigazione, sulla salute dei cittadini, gli aspetti socio economici derivanti dall'eventuale turbativa all'attività di pesca etc...

Queste informazioni sono altresì importanti considerato che lo stabilimento dovrà essere ubicato in mare aperto, che non è stato preceduto da nessuna pianificazione sul corretto utilizzo degli spazi marini, a differenza di quanto imposto dalla normativa europea, e sul fatto che potrebbe impattare negativamente con la fauna ittica e con le stesse praterie di posidonia presenti nel sito e nei chilometri di fondale marino interessati dal cavo di connessione alla costa.

Il mancato accesso da parte del pubblico alle informazioni tecniche e la parziale assenza di documenti e informazioni impediscono un corretto svolgimento della VIA, vanificando lo spirito stesso della procedura basata appunto sul coinvolgimento della comunità nei processi decisionali.

La censura sulle informazioni impedisce ai portatori di interesse di partecipare compiutamente alla procedura. Una palese inosservanza della normativa sulla trasparenza e sulla partecipazione dei cittadini alle scelte amministrative e alla stessa normativa comunitaria quale ad esempio la Decisione del Consiglio di Europa 205/370/CE del 17 febbraio 2005 relativa alla conclusione, a nome della Comunità Europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di «Århus»).

Si osserva che

- La impossibilità per il pubblico di poter accedere a parte importante della documentazione impedisce di poter presentare osservazioni attente e compiute vanificando la stessa procedura di VIA e violando la norma che prevede la partecipazione dei portatori di interesse alle scelte che riguardano la comunità.

K) Conclusioni

Le azioni delineate dalle strategie nazionali e internazionali per ridurre le emissioni climalteranti derivanti in primo luogo dall'uso dei combustibili fossili, finalizzate a contenere i devastanti effetti dei cambiamenti climatici sono essenzialmente basate sull'incremento dell'efficienza energetica, sul risparmio energetico, l'autoproduzione e l'incentivazione dei prosumers e su un maggior ricorso alle fonti rinnovabili e l'elettrificazione diretta o indiretta degli usi finali dell'energia.

Affinchè queste azioni siano economicamente e socialmente sostenibili non possono contrapporsi alle attività esistenti nei territori, o sostituirsi alle aziende e imprese che operano in maniera responsabile, devono anzi favorire la nascita di economie che valorizzino il contesto culturale, economico e sociale del territorio, senza comprometterne l'uso, la bellezza e il bene culturale rappresentato dal paesaggio.

Italia Nostra Sardegna è fortemente convinta che la Sardegna, anche nella prospettiva del preoccupante quadro politico internazionale che sta causando in Europa una crisi energetica senza precedenti, può accelerare la transizione energetica e raggiungere, con ritorni sociali, ambientali

ed economici positivi, gli obiettivi di decarbonizzazione anche prima del 2050. Evitando di sprecare ingenti capitali nella realizzazione di infrastrutture finalizzate alla rigassificazione, lo stoccaggio e la distribuzione del gas: un combustibile fossile definito di transizione e in contrasto con la scelta di limitare gli effetti del cambiamento climatico, come ampiamente dimostrato nello studio <<SARDEGNA “ISOLA ZERO CO2” – Phase out 2025⁶>> a cura di Italia Nostra Sardegna, Cobas Cagliari, Unione Sindacale di Base Sardegna, WWF Sardegna.

Proprio l'assenza del gas ha favorito nell'isola l'uso dell'energia elettrica come principale vettore energetico mettendola al primo posto in Italia tra le regioni maggiormente elettrificate. Si tratta di incrementare i benefici derivanti dalla elettrificazione verde nella produzione di calore, acqua sanitaria e cucina nel settore residenziale, così come nel settore terziario e del turismo, e nei settori produttivi tipici del territorio come l'industria agroalimentare.

Proseguire in questa direzione significa indubbiamente abbandonare del tutto l'opzione gas e attivare politiche energetiche che contemperino la necessità di salvaguardia del territorio e di prosperità per le persone. In questo contesto appare fondamentale l'inclusione e la condivisione delle scelte a livello territoriale dove la transizione energetica ha un ruolo fondamentale per favorire l'implementazione di nuovi modelli economici ed energetici. Concretizzare in Sardegna l'attuazione della transizione energetica richiede una politica in grado di valorizzare e supportare le iniziative delle comunità e dei cittadini autoproduttori, accompagnare e valorizzare la loro azione di prosumers e di imprenditori responsabili, favorendo lo sviluppo di un ecosistema dell'innovazione rispettoso delle comunità locali.

Impianti industriali come quello proposto rappresentano un freno a tale auspicato percorso. La vocazione marinara della comunità che vive nell'arcipelago del Sulcis e nella costa adiacente, l'importanza economica e paesaggistica, la sua ricaduta sociale e culturale confliggono con l'ubicazione in quello spazio marino dell'impianto industriale.

La realizzazione di un impianto di notevoli dimensioni come quello in progetto comporta una sottrazione significativa di risorse al territorio.

PERTANTO

⁶ SARDEGNA “ISOLA ZERO CO2” – Phase out 2025, Proposte operative per la decarbonizzazione della Sardegna Gennaio 2020 <https://mega.nz/file/at0iBIhJ#kHPnS0Y8xOBBZwhPx17fKc1RUnGzTFX6YZRo1InQRbw>

premessi che le sopra esposte “OSSERVAZIONI”, presentate dall’associazione Italia Nostra APS, legalmente riconosciuta quale portatrice d’interessi diffusi e collettivi, vengano motivatamente considerate nell’ambito del presente procedimento di valutazione d’impatto ambientale da parte delle autorità competenti, ai sensi degli artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i. e 24 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.,

SI CHIEDE

la declaratoria di non compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 25 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., per i sopra descritti motivi.

I Sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che, ai sensi dell’art. 24, comma 3 e dell’art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali VAS-VIA-AIA del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Lì, 18 luglio 2024

Distinti saluti

F.to

Mauro Gargiulo

Graziano Bullegas

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si dichiara di essere informati che i dati personali forniti saranno trattati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in qualità di titolare del trattamento, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti osservazioni sono presentate e per il quale la presente dichiarazione viene resa. Si dichiara inoltre di essere informati circa la natura obbligatoria del conferimento dei dati e che sono garantiti tutti i diritti previsti dall’art. 7 “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti” del D.Lgs. 196/2003.

Lì, 18 luglio 2024

Mauro Gargiulo

Graziano Bullegas

Recapito:

Italia Nostra Sardegna

sardegna@italianostra.org

italianostrasardegna@pec.it